



TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI

INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE

1

TRA

IL TRIBUNALE DI RIETI in persona del Presidente dott. Gian Luca Soana

E

LA SOCIETÀ GRUPPO EDICOM S.P.A., con sede legale a Mestre-Venezia in via Torre Belfredo 64, codice fiscale e partita IVA 05091140961, per la quale interviene il Dott. Andrea Bossone in qualità di Amministratore Delegato.

PREMESSO CHE

– è stata conclusa una Convenzione tra il Tribunale di Rieti ed il Gruppo Edicom S.p.A. avente ad oggetto pubblicità legale e vendite telematiche, la cui efficacia è stata subordinata al preventivo rilascio del nulla osta da parte del competente ufficio centrale del Ministero della Giustizia;

- la convenzione è stata trasmessa, in data 28 luglio 2026, al Ministero della Giustizia, con prot. n. 1412, per il necessario nulla osta/autorizzazione;

- con nota dell'11 settembre 2026, il Vice Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, ha dato parere favorevole scrivendo che “la convenzione risulta in linea con le indicazioni fornite dalla circolare”, mandando al Dipartimento per l'Innovazione tecnologica della giustizia per le valutazioni tecniche di competenza;

- con nota (prot. MDG.AD31DEB.DIT.21/09/2026.0032601.U) del 21 settembre del 2026 il Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia ha richiesto, per quanto di competenza, di integrare il testo negoziale con “*l'espressa autorizzazione del capo dell'ufficio al trattamento dei dati personali da parte dei soggetti esterni all'Amministrazione (cap. 9, par. 1 lett. g) della circolare 4942U), nonché l'indicazione nominativa specifica dei soggetti autorizzati la cui designazione espressamente rimessa dall'art. 2 della bozza di convenzione alla libera scelta della contate. In alternativa si potrebbe prevedere una indicazione specifica con atti separati emessi di volta in volta. Occorre inoltre aggiungere l'indicazione delle modalità con le quali i dati raccolti verranno distrutti (cap. 9, par. 1, lett. I)*”;

- la Convenzione prevede che qualora il competente ufficio ministeriale formuli osservazioni o richieste di

modifica non aventi carattere ostativo, le parti potranno adeguare il testo mediante apposito atto scritto, fermo restando che la convenzione acquisterà efficacia soltanto a seguito del definitivo nulla osta ministeriale;

- le parti intendono, pertanto, recepire integralmente le indicazioni formulate dal Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia, ferme restando tutte le altre disposizioni della Convenzione;

2

SI CONVIENE E SI STIPULA AD INTEGRAZIONE DELLA CONVENZIONE

Art. 1 – Autorizzazione al trattamento e individuazione nominativa

Il Presidente del Tribunale di Rieti, quale Capo dell'Ufficio conferisce espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali – secondo le forme e le modalità di cui al codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della libera circolazione dei dati - nella misura strettamente necessaria allo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione, al sig. TONINO COLTELLA, nato a Rieti (RI) il 7 giugno 1970 (C.F. CLTTNN70H07H282C), quale persona esterna all'Amministrazione, individuata a tale fine dal GRUPPO EDICOM S.P.A.

Art. 2. Attività autorizzate

Il soggetto autorizzato può trattare dati personali esclusivamente per le attività meramente esecutive di supporto amministrativo (data entry) e di assistenza tecnica e informativa previste dalla Convenzione e dalla relativa scheda di progetto, attenendosi alle istruzioni del personale di Cancelleria, senza sostituirsi alle funzioni proprie del personale dell'Amministrazione.

Art. 3. Ambito del trattamento

Il trattamento può riguardare, nei soli limiti in cui ciò sia necessario alle attività autorizzate, dati anagrafici e identificativi delle parti e dei professionisti, dati relativi ai beni oggetto delle procedure, dati economico-patrimoniali e finanziari, dati relativi a procedimenti giudiziari, provvedimenti e atti processuali, nonché eventuali categorie particolari di dati presenti negli atti.

Art. 4 Sistemi e strumenti utilizzabili

Le attività possono essere svolte esclusivamente mediante sistemi, applicativi, postazioni e strumenti messi a disposizione o espressamente autorizzati dall'Amministrazione. È vietato l'uso di dispositivi, account, supporti esterni o servizi cloud personali non autorizzati.

Art. 5. Istruzioni operative e sicurezza

3

Il soggetto autorizzato opera sotto il coordinamento e la vigilanza del personale di Cancelleria; utilizza esclusivamente credenziali personali e non cedibili; non modifica dati o registrazioni al di fuori delle attività espressamente consentite; non estrae, duplica, comunica o trasferisce dati al di fuori dei sistemi autorizzati; custodisce con diligenza fascicoli e documenti; blocca la postazione in caso di assenza; segnala tempestivamente errori, anomalie o incidenti di sicurezza. Le operazioni effettuate sui sistemi informativi possono essere soggette a registrazione e tracciamento secondo le policy dell'Amministrazione.

Art. 6 – Durata

L'autorizzazione di cui all'art. 1 acquista efficacia dalla data in cui la Convenzione riceve il nulla osta ministeriale ed è vigente, esclusivamente, durante tutto il periodo nel quale il sig. Tonino COLTELLA resterà, quale dipendente presso il Gruppo Edicom S.p.A., nelle attività previste dalla Convenzione presso il Tribunale di Rieti.

Detta autorizzazione cesserà, automaticamente, con il venire meno dell'incarico da parte del Gruppo Edicom s.p.a. al sig. Coltella e/o con la cessazione della Convenzione e/o con la revoca dell'autorizzazione.

Art. 7 – Cessazione dell'attività da parte del soggetto autorizzato

Alla cessazione dell'attività, il soggetto autorizzato interrompe immediatamente ogni accesso ai sistemi e restituisce al Tribunale documenti, fascicoli, dispositivi e ogni altro materiale eventualmente ricevuto o detenuto per lo svolgimento delle attività. Non conserva, in alcuna forma, copie, duplicati, estratti o riproduzioni dei dati e dei documenti trattati. Eventuali dati o file temporanei presenti su postazioni o supporti autorizzati sono gestiti esclusivamente secondo le istruzioni dell'Ufficio e le modalità previste dalla Convenzione e dal relativo atto integrativo; il soggetto autorizzato non procede autonomamente ad attività di cancellazione o distruzione, salvo espressa disposizione dell'Ufficio.

Art. 8 – Variazione della risorsa impiegata dal Gruppo Edicom S.p.A. presso il Tribunale di Rieti

Ogni sostituzione o variazione della risorsa esterna impiegata dal Gruppo Edicom s.p.a. deve essere

comunicata, preventivamente, al Tribunale, tenuto conto che l'autorizzazione è personale e non trasferibile. In tale ipotesi, di impiego di un diverso soggetto rispetto a quello autorizzato, verrà emesso, ricorrendone le condizioni, su richiesta del Gruppo Edicom s.p.a., un nuovo atto di autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale.

Art. 9 – Cessazione dell'attività da parte del Gruppo Edicom S.p.A. e modalità di distruzione e cancellazione sicura dei dati

Contestualmente o preventivamente alla cessazione del rapporto convenzionale, ovvero di un singolo servizio o applicativo, il Gruppo Edicom S.p.A. garantisce la disponibilità e il trasferimento dei dati in favore del Tribunale di Rieti o dell'eventuale diverso fornitore indicato dall'Ufficio. I dati trattati in esecuzione della Convenzione, archiviati in database o come file di supporto nell'ambito dell'erogazione dei servizi, sono estratti e consegnati su adeguato supporto informatico, secondo modalità concordate con il Tribunale.

A seguito della completa ed esaustiva consegna dei backup e dei dati al Tribunale, ovvero alla scadenza del periodo di conservazione pattuito o previsto dalla legge, il Gruppo Edicom S.p.A. procede come segue:

- a) in caso di dismissione di un singolo applicativo o servizio: disabilitazione permanente delle utenze e dei relativi permessi di accesso, unitamente alla cancellazione definitiva delle richieste, dei dati e delle informazioni elaborate nell'ambito del servizio dismesso;
- b) in caso di dismissione totale dei servizi oggetto della Convenzione: cancellazione definitiva, irreversibile e sicura dei dati e delle informazioni presenti nei database e nei file-system riferibili al Tribunale di Rieti, comprese le informazioni relative agli operatori dell'Ufficio e alle eventuali utenze esterne registrate per la fruizione dei servizi;
- c) eliminazione dei backup di sistema: la cancellazione irreversibile comprende la successiva sovrascrittura o deallocazione dei dati dai sistemi di conservazione temporanea e di disaster recovery, secondo i tempi di retention previsti dai sistemi e nel rispetto delle migliori prassi di sicurezza e della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- d) documentazione cartacea eventualmente prodotta o detenuta: restituzione al Tribunale ovvero, su indicazione dell'Ufficio, distruzione mediante triturazione o altra procedura idonea a rendere i documenti illeggibili e non ricostruibili;
- e) supporti e dispositivi fisici eventualmente utilizzati e autorizzati: in caso di restituzione, sostituzione o dismissione, bonifica mediante formattazione o wiping sicuro dei dati; ove ciò non sia tecnicamente possibile, rimozione o distruzione del supporto di memorizzazione, in

modo da impedire il recupero delle informazioni.

All'esito delle operazioni, il Gruppo Edicom S.p.A. trasmette al Tribunale di Rieti un'attestazione scritta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un soggetto formalmente incaricato, recante l'indicazione delle operazioni eseguite e la conferma dell'avvenuta cancellazione o distruzione dei dati secondo le modalità sopra indicate.

5

Disposizioni finali

Il presente atto costituisce parte integrante della Convenzione.

Restano ferme tutte le clausole della Convenzione non espressamente integrate o modificate dal presente atto.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Gian Luca Soana

GIAN LUCA
SOANA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
28.09.2026
11:59:42
GMT+02:00



Gruppo Edicom Spa

Dott. Andrea Bossone

ANDREA
BOSSONE
28.09.2026
14:08:39
GMT+02:00

